

Area Previdenza e Servizi all'Utenza
Ufficio Studio Normativa

ROMA 19/05/2010

Ai Responsabili degli Uffici
dell'Area Previdenza e Servizi all'Utenza
Sede

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei
Pensionati

Agli Enti di Patronato

NOTA OPERATIVA N. 5

Oggetto: Corresponsione della somma aggiuntiva sui trattamenti pensionistici di cui all'art. 5 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria".

Con la presente si integrano le istruzioni impartite con le note operative del 10 settembre 2007, prot. 939842, del 13 marzo 2008, prot. 362032, del 21/04/2009 prot. 830199 e si forniscono ulteriori indicazioni concernenti la corresponsione della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) sui trattamenti pensionistici con effetto dal 2010, anche in considerazione delle disposizioni introdotte dall'art. 35, commi 8-9 del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito nella legge 27 febbraio 2009 n.14.

Per poter accedere al beneficio in questione è imprescindibile essere in possesso dei requisiti anagrafici e reddituali prescritti dalla norma in oggetto.

In ordine al primo punto, destinatari sono sia i pensionati che compiono 64 anni nel 2010, sia quelli che hanno già percepito la somma aggiuntiva nel 2009, semprechè non siano mutate le condizioni di spettanza.

Nel caso in cui il requisito anagrafico sia raggiunto nel corso del 2010, verrà corrisposto un importo proporzionale ai dodicesimi maturati, valutando per intero il mese in cui viene compiuta l'età.

In questo caso, il pagamento della c.d. quattordicesima avverrà con la prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta e della documentazione prescritta.

Quanto al requisito reddituale, è previsto che i pensionati, che abbiano compiuto i 64 anni di età, non siano in possesso di un reddito complessivo individuale relativo allo stesso anno superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per l'anno 2010 tale limite è pari ad € 8.988,92 (pari a € 691,46 mensili).

La norma prevede, inoltre, una clausola di salvaguardia in favore dei pensionati che percepiscano un reddito annuo superiore al predetto limite reddituale, ma inferiore al limite costituito dallo stesso importo reddituale incrementato della somma aggiuntiva, stabilendo che la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza di tale limite.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della norma in oggetto, la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione, dall'anno 2008, per un importo pari a € 156,00, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 della medesima norma.

Ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, verrà corrisposta la somma aggiuntiva di cui si tratta per un importo diverso in base all'anzianità contributiva maturata.

Più precisamente, tale somma potrà variare tra un minimo di € 336,00, per un'anzianità contributiva fino a 15 anni, ed un massimo di € 504,00, per anzianità contributive superiori a 25 anni, come risulta dalla tabella che di seguito si riporta.

I pensionati interessati alla corresponsione della c.d. "quattordicesima mensilità" riceveranno una lettera con la quale si invitano gli stessi a presentare la dichiarazione reddituale.

In particolare, coloro ai quali è stata erogata nel 2009 la somma aggiuntiva dovranno comunicare, entro il 15/06/2010, i redditi individuali relativi all'anno 2009 al fine di percepire, con il rateo di pensione di luglio 2010, l'importo corrispondente, sempreché non siano mutate le condizioni di spettanza.

I pensionati che maturano il requisito anagrafico nel corso del corrente anno dovranno presentare l'autodichiarazione reddituale, con l'indicazione dei redditi presunti per l'anno 2010:

- entro il 15/06/2010, se compiono i 64 anni entro il 30/06/2010 (per ottenere il pagamento della somma aggiuntiva con la rata di luglio);
- in data successiva al compimento dei 64 anni, se la maturazione del requisito anagrafico avviene nel secondo semestre del 2010 (per ottenere il pagamento della prestazione con la prima rata utile di pensione).

Tabella A

(Articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 81/2007 convertito dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.)

Lavoratori dipendenti Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro)- anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro)-dal 2008
Fino a 15	Fino a 18	262	336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420
Oltre 25	Oltre 28	392	504

Il Capo Area Previdenza e Servizi all'Utenza

(Dott. Tullio Pigone)

